

01026 - INTESA SANPAOLO SPA

PROSPETTO LIQUIDAZIONI
Stampa Richiesta in Data 15/01/2019

FILIAGGI MAURO
VIA DINO ANGELINI NR. 73 63100 ASCOLI PICENO

Id: 1909087 Pignoramento: Articolo 543 Stato pratica: Liquidazione avviata

Tit.Esecutivo: 1020 Data Notifica pignoramento: 03/11/2017

Autorita' Competente: TRIB ASCOLI PICENO Data Prima Udienza: 10/01/2018

Creditori: CAMPONI ANNA MARIA

Debitori: COMUNE DI VALLE CASTELLANA

RGE: 619 - 2017

Data Notifica Ordinanza: 11/01/2019

Commissioni Banca: -

DETTAGLIO LIQUIDAZIONE PER: FILIAGGI MAURO - FLGMRA66P18A462T

Delegato: -

Numero Intervento: -

Diritti/Onorari: € 3.659,00

CPA: € 146,36

Ass. non Imponibile: € 238,08

Lordo Totale: € 4.043,44

Importo da pagare: € 4.043,44

Modalita' pagamento: Bonifico

Iban: IT09F053871350000000545946 Codice Transazione: -

1D-621424

621424

2017/168

Blocco in HVAO - 2017/168

N° 619/176. TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO

Amministratore
Rep: 359/18

Oggi 19 settembre 2017, alle ore 10:00, innanzi al Giudice dell'Esecuzione Dott.ssa Paola Mariani, è comparso l'Avv. Mauro Filippi per il creditore procedente Camponi Anna Maria il quale si riporta all'atto di pignoramento presso terzi, L'Avv. Filippi, vista la dichiarazione positiva datata 23.11.2017 resa dal terzo pignorato Intesa Sanpaolo S.p.A. che si deposita in atti, ricevuta a mezzo pec, con la quale lo stesso terzo comunica che il Comune di Valle Castellana è titolare di conto corrente bancario sul quale è stato apposto un vincolo per euro 3.898,38 in forza del pignoramento di cui alla presente procedura, precisa il credito del procedente Camponi Anna Maria in complessivi euro 4.043,43 di cui quanto ad euro 2.594,92 quale importo preteso ed euro 1.444,53 quali spese della presente procedura, oltre da nota che si deposita di cui si chiede la liquidazione, oltre interessi legali della data del pagamento dovuto al titolo effettivo.

Chiede pertanto all'Avv. Mauro Filippi, quale procuratore sostitutivo del creditore procedente Camponi Anna Maria la somma di euro 4.043,43 oltre interessi della data del pagamento dovuto al titolo effettivo.

Il G.E.O.
liquida le note spese come da provvedimento in capo alla stessa e provvede come da separate ordinanze emesse in corso al presente verbale.

Il G.E.O.
Dott.ssa Paola Mariani

Paola Mariani

Il G.E.O.
letti gli atti,
premette che il Comune di Valle Castellana è debitore della Sig.ra Camponi Anna Maria e per esse del procuratore sostitutivo Avv. Mauro Filippi della somma di euro 2.594,92 quale importo portato dal presente (comprensivo di accessori);
che l'Avv. Mauro Filippi quale procuratore sostitutivo del creditore procedente Camponi Anna Maria ha richiesto la liquidazione delle spese del presente giudizio;
liquida
le spese in complessivi euro 1.444,53 comprensive di accessori di cui quanto ad euro 196,99 per spese non imputabili ed euro 855,00 per compenso professionale oltre accessori di legge;
che pertanto il debitore Comune di Valle Castellana deve complessivamente alla Sig.ra Camponi Anna Maria e per esse al procuratore sostitutivo Avv. Mauro Filippi la somma di euro 4.043,43 (somma comprensiva del dovuto portato dal presente e delle spese liquidate) oltre interessi legali della data del pagamento dovuto al titolo effettivo;
vista la dichiarazione positiva datata 23.11.2017 resa dal terzo pignorato Intesa Sanpaolo S.p.A. che si deposita in atti, ricevuta a mezzo pec, con la quale lo stesso terzo comunica che il Comune di Valle Castellana è titolare di conto corrente bancario sul quale è stato apposto un vincolo per euro 3.898,38 in forza del pignoramento di cui alla presente procedura,
all'Avv. Mauro Filippi quale procuratore sostitutivo del creditore procedente Camponi Anna Maria a parziale soddisfo del credito in somma di euro 3.898,38, possiede a carico del debitore Comune di Valle Castellana anche le ulteriori spese per copia, registrazione dell'ordinanza, notifica della stessa ed interessi legali maturati e restituiti.
ordina
al terzo pignorato Intesa Sanpaolo S.p.A. di corrispondere a parziale soddisfo la suddetta somma di euro 3.898,38 oltre a quella ulteriormente eventualmente accantonata dalla data di notifica del pignoramento ad oggi e successive fino alla concorrenza della somma complessiva dovuta di euro 4.043,43 all'assistente Avv. Mauro Filippi quale procuratore sostitutivo della Sig.ra Camponi

PUBBLICAZIONE INFORMATICA ELETTRONICA - TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO - DOTT.SSA PAOLA MARIANI - N° 619/176 - 19/09/2017



Avv. MAURO FILIAGGI
Via Dino Angelini n. 73
Tel/Fax 0736.250001 - Cell. 0347.6421375
63100 ASCOLI PICENO
Partita IVA: 01524520434

A. 2341
B. 2017

COPIA PER
NOTIFICA

ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI

Camponi Anna Maria, (c.f. CMPNMR59S54L597K), residente in Valle Castellana (TE), elettivamente domiciliata in Ascoli Piceno, Via Dino Angelini n.73, presso e nello studio dell'Avv. Mauro Filiaggi (c.f. FLGMRA66P18A462T - avvmaurofiliaggi@puntopec.it - Tel. Fax 0736/250801) che la rappresenta e difende in virtù di delega a margine della comparsa di costituzione e risposta del procedimento avanti la Corte di Appello di Ancona R.G.95/2011

premessò che

con sentenza n. 1020/2016 emessa in data 6.07.2016 dalla Corte di Appello di Ancona, veniva respinto l'appello avverso la sentenza n.830/2010 del Tribunale di Ascoli Piceno promosso dal Comune di Valle Castellana (TE), in persona del Sindaco pro-tempore, con sede in Via capoluogo, (c.f. 00275030674), nei confronti di Camponi Anna Maria, con condanna dell'appellante alla rifusione delle spese di lite liquidate in complessivi euro 1.618,00 oltre il rimborso spese generali 15%, il Cap e l'Iva come per legge;

tale sentenza è stata munita della formula esecutiva in data 30.11.2016 e notificata in tale forma il 20.12.2016;

in data 4.10.17 la Sig.ra Camponi Anna Maria ha notificato al comune di Valle Castellana atto di precetto recante l'intimazione al pagamento della somma di euro 2.598,92 oltre al costo di notifica, al costo di registrazione della sentenza n. 1020/2017 della Corte di Appello di Ancona, agli interessi legali maturati e maturandi dalla data del pagamento dovuto al saldo effettivo e alle spese successive occorrente;

da informazioni assunte il Comune di Valle Castellana, intrattiene rapporti bancari con la Banca Intesa San Paolo S.p.A, filiale di Ascoli Piceno, Via Napoli Angolo Via III Ottobre (P.Iva 10810700152);

pertanto, nell'ingiustificato persistere dell'inadempimento, l'istante intende sottoporre a

pignoramento tutte le somme in essere presso la Banca Intesa San Paolo, nella qualità di debitrice e/o depositaria di somme del Comune di Valle Castellana per qualsiasi ragione o titolo, ivi inclusi certificati di deposito titoli, quote di partecipazione a fondi comuni di investimento, azioni e quant'altro comunque fino alla concorrenza del proprio credito di euro 2.598,92 oltre al costo di notifica, al costo di registrazione della sentenza n. 1020/2016 della Corte di Appello di Ancona, agli interessi legali maturati e maturandi dalla data del pagamento dovuto al saldo effettivo e alle spese successive occorrente; quanto sopra premesso ed illustrato, Camponi Anna Maria, come in epigrafe rappresentata, difesa e domiciliata,

c i t a

il Comune di Valle Castellana (TE), in persona del Sindaco pro-tempore, con sede in Via capoluogo, (c.f 00275030674), perché sia presente alla dichiarazione ed agli ulteriori atti, con espresso avvertimento che non comparendo si procederà nelle forme di legge, a comparire avanti al Tribunale di Ascoli Piceno, in funzione di Giudice dell'Esecuzione per l'udienza del giorno 10.01.2018, ore 9:30 e segg. ed

i n v i t a

la Banca Intesa San Paolo S.p.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, filiale di Via Napoli Angolo Via III Ottobre di Ascoli Piceno (P.Iva 10810700152) a comunicare la dichiarazione prescritta dall'art. 547 c.p.c. al creditore procedente nel domicilio eletto, a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica certificata, entro dieci giorni dalla notifica del presente atto, specificando di quali somme è debitrice nei confronti del Comune di Valle Castellana, e quando ne deve eseguire il pagamento e con l'avvertimento che, in mancanza della comunicazione della dichiarazione, si procederà ai sensi dell'art. 548 c.p.c. ossia la stessa dovrà essere resa dal terzo comparendo in apposita udienza e che, non comparendo in detta udienza o comparendo e non rendendo la dichiarazione, il credito pignorato o il possesso di cose di appartenenza del debitore

nell'ammontare o nei termini indicati dal creditore, si considereranno non contestati ai fini del procedimento in corso e dell'esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione.

Con invito al debitore ad effettuare presso la Cancelleria del Giudice dell'esecuzione la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio in uno dei comuni del circondario in cui ha sede il Giudice competente per l'esecuzione con l'avvertimento che, in mancanza ovvero in caso di irreperibilità presso la residenza dichiarata o il domicilio eletto, le successive notifiche o comunicazioni a lui dirette, saranno effettuate presso la Cancelleria dello stesso Giudice e con l'ulteriore avvertimento che il debitore, ai sensi dell'art. 495, può chiedere di sostituire alle cose o ai crediti pignorati una somma di denaro pari all'importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese, oltre che delle spese di esecuzione sempre che, a pena di inammissibilità, sia dal debitore stesso depositata in Cancelleria, prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli artt. 530, 552 e 569, la relativa istanza unitamente ad una somma non inferiore ad un quinto dell'importo del credito per cui è stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori intervenuti indicati nei rispettivi atti di intervento, dedotti i versamenti effettuati di cui deve essere data prova documentale.

Ai sensi e per gli effetti della L. 23.12.1999 n. 488 si dichiara che il valore del procedimento determinato ex art. 10 e segg. c.p.c. è pari a complessivi euro 2.598,92.

Con osservanza.

Ascoli Piceno, li 2 novembre 2017

(Avv. Mauro Filippi)



A richiesta della Sig.ra Camponi Anna Maria, come sopra rappresentata, difesa e domiciliata, io sottoscritto ufficiale giudiziario addetto all'ufficio unico esecuzioni e notifiche del Tribunale di Ascoli Piceno, vista la Sentenza n.1020/2016 emessa in data 6.07.2016 dalla Corte di Appello di Ancona, munita della formula esecutiva in data 30.11.2016 e notificata in tale forma il 20.12.2016; visto atto di precetto notificato in data 4.10.17, recante l'intimazione al pagamento della somma di euro 2.598,92, oltre agli interessi legali dalla data del pagamento dovuto al saldo effettivo, oltre al costo di notifica, oltre al costo di registrazione della Sentenza n. 1020/2016 della Corte di Appello di Ancona, ed oltre il rimborso spese successive occorrente,

ho pignorato

presso la Banca Intesa San Paolo, in persona del legale rappresentante pro-tempore, filiale di Ascoli Piceno, Via Napoli Angolo Via III Ottobre (P.Iva 10810700152), tutte le somme dalla stessa dovute e debende al Comune di Valle Castellana (TE), in persona del Sindaco pro-tempore, con sede in Via capoluogo, (c.f. 00275030674), fino alla concorrenza della somma di euro 2.598,92 aumentata della metà oltre, agli interessi legali dalla data del pagamento dovuto fino al saldo effettivo, al costo di registrazione della sentenza n. 1020/2016 della Corte di Appello di Ancona e alle spese successive occorrente. A tal fine ho fatto formale ingiunzione al debitore Comune di Valle Castellana di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito sopra indicato quanto assoggettato all'espropriazione; ho inoltre intimato al terzo pignorato sopra indicato di non disporre in alcun modo del compendio pignorato senza ordine del Giudice dell'Esecuzione, pena le sanzioni di legge. Ho invitato il debitore ad effettuare presso la Cancelleria del Giudice dell'esecuzione la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio nel Comune in cui ha sede il Giudice competente per

l'esecuzione e ho avvertito lo stesso che, in mancanza di tale elezione o dichiarazione le comunicazioni o notificazioni a lui dirette saranno effettuate presso la Cancelleria dello stesso Giudice. Ho infine avvertito il debitore che, ai sensi dell'art. 495, può chiedere di sostituire alle cose o ai crediti pignorati una somma di denaro pari all'importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese, oltre che delle spese di esecuzione sempre che, a pena di inammissibilità, sia dal debitore stesso depositata in Cancelleria, prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli artt. 530, 552 e 569, la relativa istanza unitamente ad una somma non inferiore ad un quinto dell'importo del credito per cui è stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori intervenuti indicati nei rispettivi atti di intervento, dedotti i versamenti effettuati di cui deve essere data prova documentale. In pari tempo ho notificato il suesteso atto di citazione a ~~Banca-Intesa San Paolo, in persona del legale rappresentante pro-tempore~~, filiale di Via Napoli Angolo Via III Ottobre di Ascoli Piceno

Comune di Valle Castellana (TE), in persona del Sindaco pro-tempore, con sede in Via Capoluogo, Valle Castellana (TE)

